



COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

INDICE

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori
- Art. 7 – Casa funeraria e sala del commiato

CAPO III

FERETRI

- Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14 – Trasporti funebri
- Art. 15 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 16 – Orario dei trasporti
- Art. 17 – Norme generali per i trasporti
- Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 – Trasporto di ceneri o resti

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

- Art. 23 – Elenco cimiteri
- Art. 24 – Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 25 – Ammissione nel cimitero del Capoluogo e Frazioni

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 26 – Disposizioni generali

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 27 – Inumazione
- Art. 28 – Cippo
- Art. 29 – Tumulazione

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 30 – Esumazioni ordinarie
- Art. 31 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 32 – Esumazione straordinaria
- Art. 33 – Estumulazioni

Art. 34 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 35 – Raccolta delle ossa

Art. 36 – Oggetti da recuperare

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 37 – Registro comunale per la cremazione

Art. 38 – Crematorio

Art. 39 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 40 – Urne cinerarie

CAPO VI

POLIZIA NEI CIMITERI

Art. 41 – Orario

Art. 42 – Disciplina dell'ingresso

Art. 43 – Divieti speciali

Art. 44 – Riti funebri

Art. 45 – Lapidi sulle tombe nei campi comuni

Art. 46 – Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47 – Sepulture private

Art. 48 – Durata della concessione

Art. 49 – Modalità di concessione

Art. 50 – Uso delle sepolture private

Art. 51 – Manutenzione

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52 – Divisione, subentri, estinzione della famiglia

Art. 53 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 54 – Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 55 – Revoca

Art. 56 – Decadenza

Art. 57 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 58 – Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 59 – Accesso al cimitero

Art. 60 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Art. 61 – Responsabilità

Art. 62 – Recinzione aree – materiale di scavo

Art. 63 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 64 – Orario di lavoro

Art. 65 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Art. 66 – Vigilanza

Art. 67 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 68 – Funzioni – Licenza

Art. 69 – Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 71 – Mappa

Art. 72 – Annotazioni in mappa

Art. 73 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 74 – Schedario dei defunti

Art. 75 – Scadenario delle concessioni

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 77 – Cautele

Art. 78 – Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria Art. 79 – Concessioni pregresse

Art. 80 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Art. 81 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 82 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al DPR.10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Settore secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal capo V° della parte I^a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P.;

3 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente;

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato Titolo V° della parte I^a del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti e dal foglio di norme e condizioni pattuite in caso di concessione;

ARTICOLO 3

Responsabilità

1 - Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. - L'adeguamento ISTAT delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali, sarà applicato dall'Ufficio ogni qualvolta, la Giunta Comunale con propria direttiva, riterrà di adeguarlo.

3. - Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a. la visita necroscopica;

b. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art.14;

c. l'inumazione o la tumulazione in campo comune per le persone indigenti di cui all'art. 10 del Regolamento;

d. la deposizione delle ossa in ossario comune;

e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Ove lo stesso venga realizzato);

f. il feretro per le salme di persone prive di eredi o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

4. - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1 - Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque dimostri averne interesse e tenuto conto della legge sulla privacy, il registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2 – Sono, inoltre, tenuti nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b. copia del presente Regolamento;
- c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1 - Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, al deposito di osservazione ed alla disponibilità di celle frigorifere (Ove gli stessi vengano realizzati).

2 - L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. L'accesso dei familiari o della ditta incaricata delle onoranze funebri è limitato alle operazioni strettamente necessarie per la preparazione della salma alle esequie.

4 - Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. In tale locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile competente Servizio/Ufficio A.S.P., secondo il D.Lgs 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

6 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 7

Casa funeraria e sala del commiato

All'interno del territorio comunale, potranno essere istituite ai sensi degli art. 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010, con le modalità e i requisiti previsti dalla DRG n. 1807 del 08/11/2011, case funerarie e sale del commiato. La loro ubicazione dovrà essere compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e le condizioni di esercizio e di utilizzo saranno definite di volta in volta.

**CAPO III
FERETRI**

ARTICOLO 8

Deposizione della salma nel feretro

- 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
- 3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività o di altre cause che possono indurre pericolo pubblico, il Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo il disposto del precedente art. 6, comma 5.

ARTICOLO 9

Verifica e chiusura feretri

- 1 - Il personale delegato dall'A.S.P. vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo previsto dalla normativa vigente.
- 2 - Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento sarà collocata una targa di materiale inalterabile con le generalità del defunto (cognome e nome, data di nascita e data di morte).
- 3 - Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere secondo quanto dispone nel merito l'art. 9.7 della circ. 26.06.1993, n. 24 del Min. della Sanità (G.U. 08.07.1993 s.g. n. 158).

ARTICOLO 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a - per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 57, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b - per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n. 285;
 - e - cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso,
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero prima del periodo ordinario/obbligatorio di permanenza che è di 10 anni per le inumazioni e di 20 anni per le tumulazioni, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.P. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 - Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR. 10.09.1990 n. 285.

6 - Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 11

Fornitura gratuita dei feretri

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) per salme di persone:

- appartenenti a famiglie bisognose e come tali individuate dal competente Ufficio sociale;
- per le quali non sia stato possibile individuare/contattare la famiglia di origine.

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 TU. legge P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

4 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. - In ogni caso le imprese di pompe funebri devono concordare con l'Ufficio Comunale l'orario del funerale e le sue modalità indicando, qualora ciò fosse plausibile, il caso di un corteo assai numeroso.

In tal caso il Responsabile dell'Ufficio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6 - L'A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 14

Trasporti funebri

1 - Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 2 DPR.10.09.1990 n. 285.

ARTICOLO 15

Trasporti gratuiti e a pagamento

1 - I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

2 - Il trasporto può essere a carico del Comune solo per i non abbienti ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 16

Orario dei trasporti

1 - I trasporti funebri per funerali sono effettuati dal lunedì al sabato stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 e 48 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave, per aereo, il feretro di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 18

Trasferimento di salme senza funerale

1 - Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Inoltre, in particolare circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.P., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività o di altre cause induttrici di pericolo pubblico il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3 - Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
- 4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, o altro edificio per il culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- 7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
- 8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, l'eventuale sosta in attesa del turno di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1 - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD.01.07.1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art 24 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri o resti

- 1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve esser autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- 2 - Se il trasporto è da o per Stato estero, il Responsabile del Servizio si sostituisce all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- 3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 23 Elenco cimiteri

1 - Ai sensi dell'art. 337 del TU. delle leggi sanitarie R.D.27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Capoluogo Brancaleone
- Frazione Galati
- Cimitero vecchio Brancaleone Sup.

ARTICOLO 24 Disposizioni generali – Vigilanza

1 - E' vietato il seppellimento delle salme o dei resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del DPR.10.09.1990 n.285.

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. E' consentito ai privati di avvalersi di proprio personale incaricato nel caso di risistemazione, ricollocazione, riduzione in resti ossei, pulizia, all'interno delle tombe/cappelle di famiglia. Per l'effettuazione di tali operazioni è richiesta l'autorizzazione del Comune.

5 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR.10.09.1990 n.285.

6 - Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 25 Ammissione nel cimitero del Capoluogo e Frazioni

1 - Nel Cimitero devono essere ricevute per la sepoltura le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.

2 - Per l'inumazione, oltre a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, e compatibilmente con le disponibilità, potrà essere concessa sepoltura per inumazione in fossa terranea alle salme delle persone decedute fuori Comune e che non vi siano nate e non vi abbiano mai avuto la residenza. In tal caso sarà corrisposta una somma prevista dalla tariffa.

3 - E' consentita la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie in aggiunta ad altri resti ossei, urne cinerarie o feretri (= co-sepoltura), fino al limite fisico di capienza della tipologia di sepoltura, anche di persone non nate o mai residenti nel Comune di Brancaleone o nelle Parrocchie del Comune di Brancaleone, ma comunque legati da vincoli di parentela o affinità al defunto nella cui sepoltura vengono ospitati. In tal caso, oltre alla tariffa di co-sepoltura, sarà corrisposta la tariffa prevista per i non residenti di cui al precedente comma.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26
Disposizioni Generali

- 1 - Il cimitero può prevedere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 - Nel caso presenti, le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR.10.09.1990 n. 285.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 27
Inumazione

1. - I campi per le inumazioni saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 28
Cippo

- 1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo o croce fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 - Sul cippo o croce verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione degli estremi topografici della sepoltura (quadro, fila, fossa, ...), del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o croce, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa avente una larghezza non superiore a cm 60 e una lunghezza non superiore a cm 140 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna. Almeno un terzo della superficie occupata dal copritomba dovrà essere lasciato libero da ostacoli per consentire il deflusso delle acque meteoriche.
- 4 - L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello Stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa e sono soggetti al pagamento di apposita tariffa.
- 5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR.10.09.1990 n.285.
- 6 - Sulle tombe di famiglia ipogee dislocate nei porticati e negli altri punti di passaggio non sono ammessi rivestimenti lapidei di abbellimento o altri manufatti (candelieri, steli, ecc.). E' ammessa la sostituzione della pietra/sigillo fornita dal Comune con altra secondo il gusto della famiglia purché rispetti le stesse misure della pietra/sigillo sostituita.

ARTICOLO 29
Tumulazione

- 1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III^A del presente regolamento.
- 3 - A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione individuale (loculi cimiteriali) deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
- lunghezza m.2,25, altezza m.0,70, larghezza m.0,75.
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8° e 9° del DPR.10.09.1990 n.285.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR. 10.09.1990 n.285.

5 - E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un'unica sepoltura, sia o meno presente un feretro, dietro corresponsione dell'apposita tariffa, ferme restando le altre condizioni e i termini della sepoltura principale. In tal caso si parla di cosepoltura.

6 - La co-sepoltura di un feretro in un loculo a concessione perpetua ove sia stata effettuata la riduzione in resti ossei del precedente defunto beneficiario è consentita solo previa rinuncia alla perpetuità di tale concessione espressa da tutti gli aventi diritto a mezzo di dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000 ed è soggetta alla tariffa prevista.

7 - La co-sepoltura di un feretro in un loculo a concessione temporanea, ove siano già presenti cassette di resti ossei o urne cinerarie e non vi siano altri feretri, è consentita senza necessità di rinuncia della concessione ed è soggetta ad apposita tariffa.

8 - La tariffa per la co-sepoltura viene corrisposta per una sola volta al momento dell'immissione dell'urna, cassetta o feretro. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepoltura viene versato solo l'importo della concessione e non si dà luogo ad un nuovo versamento per la co-sepoltura presente.

9 - La concessione di loculi da intestare a viventi è accordata solo a chi abbia compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età. E' accordata anche al coniuge superstite che voglia ottenere in concessione un loculo in progressione verticale a quello nel quale è tumulato il proprio coniuge.

10 - L'assegnazione dei loculi cimiteriali avviene in ordine di numero progressivo dei loculi stessi e alla data del decesso. In caso di traslazione di salma proveniente da altro cimitero, viene assegnato il primo loculo disponibile al momento della domanda.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento partendo di norma dalle sepolture di più vecchia data.
4. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderino possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

ARTICOLO 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1 - E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2 - Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno sei mesi prima.

ARTICOLO 32 Esumazione straordinaria

- 1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento della Autorità Giudiziaria.
- 2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi dal 01.10. al 30.04 e sono soggette a tariffa.

3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 33

Estumulazioni

1. L'estumulazione è quel complesso di operazioni consistenti nel disseppellimento finalizzato alla verifica dell'avvenuta mineralizzazione della salma o alla traslazione ad altra sepoltura. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie a seconda che siano eseguite dopo o prima di 20 anni dalla data della prima sepoltura (cfr. circ. Min. Sanità 31.07.1998, n. 10 – punto 3).

2. Le estumulazioni ordinarie sono di due tipi:

- su richiesta dei familiari interessati dopo che siano trascorsi almeno 20 anni dalla data della prima sepoltura.
- su disposizione del Responsabile del Servizio in attuazione della programmazione stabilita al termine del periodo di concessione non rinnovata.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, prima che siano trascorsi 20 anni dalla data della prima sepoltura;
- per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, l'eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l'eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare e processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato minimo in anni 5, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e minimo in anni 2 nel caso si faccia impiego di dette sostanze biodegradanti (cfr. Circ. Min. Sanità 31.07.1998, n. 10 – punto 2).

7. Le sepolture lasciate libere a seguito di esumazioni ed estumulazioni si intendono rinunciate e rimangono acquisite al Comune senza indennizzo per il concessionario ed automaticamente decade la concessione.

ARTICOLO 34

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della programmazione annuale sono eseguite gratuitamente. Quelle richieste dai familiari sono soggette a tariffa.

2 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 del RD. 23.12.1865. n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 35

Raccolta delle ossa

1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 36
Oggetti da recuperare

1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2 - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione, previa segnalazione agli eventuali eredi conosciuti, degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V
CREMAZIONE

ARTICOLO 37
Registro comunale per la cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 24 del 25.09.2009 da tenere in conformità e con le modalità in essa stabilito.

ARTICOLO 38
Crematorio

1 - Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 39
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1 - L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma, del DPR.10.09.1990 n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2 - Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 40
Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, che deve corrispondere ai requisiti di legge per quanto riguarda forma, materiali e sigillatura, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombaro, o in altro tipo di sepoltura.

3. CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 41
Orario

1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco da esporre all'ingresso dei cimiteri.

2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 42

Disciplina dell'ingresso

1 - Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi, salvo i mezzi per le persone invalide.

2 - E' vietato l'ingresso a:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo per le persone non vedenti;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3 - Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderino possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

ARTICOLO 43

Divieti speciali

1 - Nel cimitero, considerata la sacralità del luogo, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b - entrare con biciclette oltre la zona prevista per la sosta negli appositi stalli, entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c - introdurre oggetti irriverenti;
- d - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
- m - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio; o - qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 150,00 e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 44

Riti funebri

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 45

Lapidi sulle tombe nei campi comuni

- 1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi.
- 2 - Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. E' possibile l'iscrizione di brevi espressioni rituali. Per particolari iscrizioni deve essere richiesta apposita autorizzazione al Responsabile del Servizio.
- 3 - Le epigrafi devono essere compilate solo in lingua italiana.
- 4 - Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 76.
- 5 - Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di mt. 1,50 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 46

Materiali ornamentali

- 1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose per l'incolumità pubblica.
- 2 - Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.
- 3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, salvo che nel caso di pericolo imminente, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 47

Sepulture private

- 1 - Per le sepulture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune.
- 2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepulture individuali (loculi, cellette ossario ecc.);
- 4 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.
- 5 - Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 6 - La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 7 - Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Nel diritto d'uso è compresa l'autorizzazione all'installazione della lapide e all'iscrizione dell'epigrafe.
- 8 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 9 - Le lapidi dei loculi, per i manufatti costruiti dal Comune, sono fornite dal Comune medesimo e il loro costo è compreso nel canone di concessione corrisposto.

ARTICOLO 48

Durata della concessione

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR.10.09.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a. in anni **NOVANTANOVE**, dalla data della concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività.
 - b. in anni **TRENTA**, dalla data della tumulazione, per i loculi, le cellette ossario e le urne cinerarie.
3. Le tombe di famiglia sono rinnovabili per uguale periodo.
4. I loculi cimiteriali e le cellette ossario sono rinnovabili, a richiesta degli interessati, per una sola volta come segue:
 - a. per **30 ANNI**, ed in tal caso sarà corrisposto il canone di concessione pari a quello vigente al momento del rinnovo.

ARTICOLO 49

Modalità di concessione

- 1 - La sepoltura individuale privata, di cui al 3° dell'art. 46, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per le cellette ossario. Nel caso di salma da avviarsi alla cremazione, la richiesta di cremazione è sufficiente per chiedere l'assegnazione immediata di una sepoltura.
- 2 - L'assegnazione in vita avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando i criteri determinati dalla Giunta Comunale (cfr. art. 28, 9° comma).
- 3 - La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4 - La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 5 - La concessione stipulata a favore di persona vivente o che comunque non sia ancora stata utilizzata può essere stornata a favore di altra persona appartenente alla famiglia nucleare del beneficiario (coniuge / genitori / figli / fratelli) rimanendo esclusa ogni speculazione o scopo di lucro. Il titolare della concessione, o chi ne ha il diritto, farà apposita richiesta in tal senso illustrando le circostanze e fornendo i motivi che hanno determinato la nuova situazione.

ARTICOLO 50

Uso delle sepolture private

- 1 - Salvo quanto già previsto dall'art. 53 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2 - Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'art. 93 del DPR.10.09.1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate dall'art. 433 del codice civile, ampliata agli affini di 2° grado.
- 3 - Su richiesta dell'interessato il Responsabile del Servizio autorizza l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia che abbiano avuto particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o della sua famiglia.
- 4 - Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente, dallo stesso concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
- 5 - La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate con le modalità indicate dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
- 6 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.-
- 7 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 8 - In caso di pluralità di concessionari viene indicato dagli stessi un rappresentante nei confronti del Comune. In difetto di tale indicazione il Comune provvederà d'ufficio a tale nomina secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 51
Manutenzione

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2 - Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- li interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3 - Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione, in occasione dell'immissione di altri feretri, cassette od urne o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario sulla sepoltura nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti alla stessa. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento.

4 - I concessionari che non provvedano alla manutenzione delle sepolture saranno soggetti, previa diffida, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva, ad una sanzione da Euro 50,00 a 300,00.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 52
Divisione, subentri, estinzione della famiglia

1 - Più concessionari possono indicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2 - La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4 - Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6 - Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 possono dare comunicazione all'ufficio comunale dell'avvenuto decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8 - In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 53
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della somma a suo tempo versata.

ARTICOLO 54

Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

- 1 - Per le concessioni ad uso perpetuo o di durata di anni 99, viene offerta agli aventi diritto la possibilità di traslare gratuitamente le salme giacenti nelle sepolture stesse decorsi 20 anni dalla tumulazione (o dall'ultima tumulazione se si tratta di tombe di famiglia o di loculi plurimi) nel campo speciale per il perfezionamento della mineralizzazione dei resti mortali, in caso di mancata mineralizzazione, e quindi collocare i resti ossei in cellette ossario che verranno pure cedute gratuitamente dal Comune comprese le relative cassette.
- 2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 55

Revoca

- 1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR.10.09.1990 n. 285 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 56

Decadenza

- 1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro NOVANTA giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art. 48, 4 comma;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
 - f. quando la famiglia si sia estinta, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 51, comma 10, del presente Regolamento;
- 2 - La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
- 4 - La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio in base all'avvenuto accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 57

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune e ossario comune.
- 2 - Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 58

Estinzione

1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR.10.09.1990 n.285.

2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati in quanto reperibili, rispettivamente nel campo comune e nell'ossario comune.

4 - In caso di irreperibilità, assenza o incuria degli interessati il Comune pubblica all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 gg. consecutivi un avviso di avvenuta estinzione della/e concessione/i scaduto il quale procede d'ufficio ai successivi adempimenti per la liberazione dei loculi occupati.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 59

Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

3 - Rimane in capo al Responsabile del servizio chiedere, in relazione all'entità dei lavori, una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potrebbero verificarsi durante i lavori.

4 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.

5 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 43 e 44 in quanto compatibili.

7 - L'esecuzione di lavori nei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3. Il familiare richiedente l'intervento è responsabile in solido con il titolare dell'impresa dell'eventuale mancanza di autorizzazione.

ARTICOLO 60

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1 - I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Comune seguendo le norme che regolano le normali concessioni edilizie e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR.10.09.1990 n.285 oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e quelle di cui all'art. 94, comma 1, del D.P.R. 285/90.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 - Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.

4 - Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.

5 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 - La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8 - In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.

9 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente il quale potrà avvalersi del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione all'entità dell'intervento.

11 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 61

Responsabilità

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 62

Recinzione aree - materiale di scavo

1 - Nella costruzione di tombe di famiglie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate conformemente alla normativa vigente, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 63

Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente Ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3 - Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. .

ARTICOLO 64

Orario di lavoro

1 - L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.

2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.

ARTICOLO 65

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1 - Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 20 ottobre.

ARTICOLO 66

Vigilanza

1 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 67

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 - Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 - Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3 - Al personale suddetto è vietato:

a - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;

c - segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 68

Funzioni – Licenza

1- Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
- provvedere alla fornitura dei rivestimenti lapidei, quando siano a carico dei privati, e alle iscrizioni sugli stessi;
- effettuare operazioni di pulizia, riordino, riduzione in resti ossei, ecc., all'interno di tombe o cappelle di famiglia

2 - Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del TU. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR.10.09.1990 n. 285.

ARTICOLO 69

Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

a - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 70

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3 - Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione destina nei cimiteri comunali aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito e della durata di 99 anni. Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore.

4 - E' data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere della Giunta Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo. La relativa concessione verrà stipulata conformemente a quanto stabilito dall'art. 46 del presente regolamento.

ARTICOLO 71

Mappa

1 - Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 - La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3 - Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 72

Annotazioni in mappa

1 - Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2 - La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. generalità del defunto o dei defunti;
- b. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 73

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1 - Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR.10.09.1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine analitico - cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2 - In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 74

Schedario dei defunti

- 1 - Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.
- 2 - L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma nei cimiteri comunali.
- 3 - In ogni scheda saranno riportati:
 - a - Le generalità del defunto;
 - b - il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 70.

ARTICOLO 75

Scadenario delle concessioni

- 1 - Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2 - Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per non meno di sei mesi comprendenti comunque i mesi di settembre, ottobre e novembre. Non si procede alla pubblicazione nell'elenco/scadenario qualora sia già stato possibile contattare direttamente la famiglia del defunto.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 76

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3 - Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4 - Gli adempimenti di cui all'art. 51, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro CINQUE anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 77

Cautele

- 1 - Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (loculi, loculi ossario, tombe di famiglia, allacciamento alla lampada votiva, ecc.) o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, monumenti, ecc.) o compie atti di disposizione di una concessione (richiesta di protrazione, rinuncia anticipata, ecc...) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
- 2 - In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3 - Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 78

Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

- 1 - Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Responsabile del Settore, o in alternativa al Segretario, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro

analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Settore, su conforme parere della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 79

Concessioni pregresse

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 75 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.

2 - In ogni caso le concessioni pregresse dovranno essere adeguate alle disposizioni igienico sanitarie e altro in materia in vigore.

3 - Per i lavori di sistemazione delle tombe, ivi comprese le riduzioni in resti ossei, è consentito affidarsi anche ad imprese di onoranze funebri, sempre sotto la sorveglianza degli addetti comunali.

ARTICOLO 80

Sepulture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio

1 - Per le concessioni sussistenti per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o che non risultano accertabilità sulle concessioni avute, si procederà con deliberazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento di tale diritto. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da parte del Comune.

2 - I concessionari, o i loro eredi, di sepulture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

3 - Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 81

Rinvio a disposizioni di legge

1 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 82

Entrata in vigore del Regolamento

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione nelle forme di legge.